

***RICONOSCIMENTO dell'ANNO 2013 ai fini della  
PROGRESSIONE STIPENDIALE***

**ARRIVA UN NUOVO SUCCESSO DELLA UIL SCUOLA DI FROSINONE  
che ottiene un'altra SENTENZA che da piena ragione al NOSTRO  
SINDACATO.**

Invero, la UIL SCUOLA DI FROSINONE, con gli avvocati Paola Cerrito e Domenico Naso, ottiene un'importante vittoria presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Frosinone che, con sentenza pubblicata il 24 settembre 2024, ha accolto integralmente il ricorso di un'insegnate che, andata in pensione dal 1.9.2023, con la classe stipendiale 21/28, ha proposto ricorso chiedendo il riconoscimento giuridico dell'anno 2013 al fine di passare alla successiva classe stipendiale 28/35 .

**Orbene, il GIUDICE DEL LAVORO DI FROSINONE, in accoglimento totale  
del ricorso e di tutte le argomentazioni ivi contenute ha così stabilito:**

*“Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:*

*1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente -----al riconoscimento dell'anno di servizio 2013 ai fini alla progressione stipendiale maturata alla data di cessazione dal servizio (31.8.2023), con l'attribuzione della fascia stipendiale successiva (28-35) a quella effettivamente riconosciuta (21-28) e con condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli adempimenti conseguenti al suddetto riconoscimento.”*

A sostegno della decisione in Giudice argomenta:

*“Le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art.1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n.122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art.9, comma 23, del D.L. n.78 del 2010, convertito in legge n.122 del 2010 -*

sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010).

Alla luce di tale impostazione, ha chiarito la Cassazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. **Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.**

Non è quindi corretta la tesi dell'amministrazione convenuta secondo cui le norme di legge del blocco non riguardano solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Tale interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni”.

**Tale SENTENZA, che appunto espressamente riconosce l'anno 2013 ai fini giuridici e della progressione stipendiale con condanna dell'Amministrazione a provvedere in tal senso , segna con tutta evidenza un'importante traguardo a tutela di tutti i docenti ( oltre che del personale ATA) che a causa del blocco della progressione stipendiale relativo all'anno 2013, si sono visti negare la valutazione giuridica di tale anno come se in tale anno scolastico essi non abbiano mai lavorato.**

Da ciò è ingiustamente conseguito che i docenti hanno perso i benefici di una progressione che, in mancanza di tale blocco dell'anno 2013, avrebbero conseguito e risultano quindi fortemente penalizzati in quanto la progressione stipendiale è spostata avanti di un anno.

Il blocco, infatti, va ad influire sull'intero sviluppo successivo della carriera del docente, sottraendo, alla ricostruzione, un anno di servizio che invece, **DEVE ESSERE UTILE per passare alle fasce stipendiali successive, così come con chiarezza stabilito nella SENTENZA in esame.**